



Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (Ordinanza sulla formazione in protezione degli animali, OFPAN)

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)

ordina:

I

L'ordinanza del 5 settembre 2008¹ sulla formazione in protezione degli animali è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 76 capoverso 3, 190 capoverso 3, 197 capoverso 3, 198 capoverso 3, 198c capoverso 2 e 202 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 aprile 2008² sulla protezione degli animali (OPAn),

Art. 2 cpv. 1

¹ L'obiettivo della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2, 102 capoverso 2 o 4 o 103 lettera e OPAn è insegnare al detentore di animali o alla persona responsabile dell'accudimento degli animali a trattarli con riguardo e in modo corretto, a detenerli in modo adeguato, a mantenerli in buona salute, ad allevarli in modo responsabile e ad assicurare lo sviluppo di una progenie sana.

Art. 3 Forma e durata della formazione

¹ La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica nonché un periodo di pratica in un'azienda di cui all'articolo 198c OPAn.

² La parte teorica e la parte pratica comprendono complessivamente al minimo 40 ore, di cui almeno 20 sono dedicate alla parte teorica e almeno 10 alla parte pratica.

RU

¹ RS 455.109.1

² RS 455.1

³ Il periodo di pratica comprende almeno 480 ore. Di queste, un massimo di 80 ore può essere svolto in piccoli gruppi.

Art. 4 cpv. 2 frase introduttiva e cpv. 4

² La parte teorica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2, 102 capoverso 2 o 4 o 103 lettera e OPAn permette di acquisire conoscenze approfondite in merito agli animali accuditi negli ambiti seguenti:

⁴ La formazione di persone che allevano a titolo professionale animali da compagnia o cani da lavoro deve comprendere almeno 10 ore di insegnamento teorico nei settori di cui al capoverso 2 lettere d–g.

Art. 4a Contenuto della parte pratica

¹ La parte pratica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2, 102 capoverso 2 o 4 o 103 lettera e OPAn deve comprendere esercizi inerenti al modo di trattare gli animali, di fornire loro le cure necessarie, di osservare il loro comportamento, di allestire un parco e di rispettare le norme igieniche.

² La parte pratica della formazione di cui all'articolo 102 capoverso 5 OPAn deve comprendere esercizi inerenti al modo di trattare gli animali, di fornire loro le cure necessarie, di rispettare le norme igieniche e alle manipolazioni sull'animale legate al servizio offerto.

Art. 5 Periodo di pratica

¹ Per la formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5 e la formazione di cui all'articolo 85 capoverso 2 OPAn per la detenzione professionale di quaglie della specie *Coturnix japonica* è possibile computare al periodo di pratica un massimo di 320 ore se:

- a. il detentore di animali può dimostrare di aver già tenuto animali della specie corrispondente per almeno tre anni; e
- b. l'autorità cantonale di esecuzione competente non ha riscontrato gravi carenze durante i controlli.

² Per la formazione di cui agli articoli 85 capoverso 2, 97 capoverso 2 e 103 lettera e OPAn può essere svolto un massimo di 320 ore del periodo di pratica nella propria azienda.

³ Per la formazione di cui all'articolo 102 capoverso 2 OPAn devono essere svolte almeno 320 ore in una pensione per animali con autorizzazione ai sensi dell'articolo 101 capoverso 1 lettera a OPAn. È possibile svolgere al massimo 80 ore in uno studio veterinario per piccoli animali.

⁴ Per la formazione di cui all'articolo 102 capoverso 4 OPAn è possibile computare un massimo di 320 ore se:

- a. il detentore di animali può dimostrare di essere stato membro di un'associazione di allevatori della specie corrispondente per almeno tre anni e di aver allevato almeno cinque cucciolate durante questo periodo; e

- b. l'autorità cantonale di esecuzione competente non ha riscontrato gravi carenze durante i controlli.

⁵ Per la formazione di cui all'articolo 102 capoverso 5 OPAn l'organizzazione di formazione può specificare un numero di animali sui quali deve essere effettuata la cura degli zoccoli o degli unghioni. Il loro trattamento deve corrispondere a una durata di 480 ore. Un terzo di queste ore può essere eseguito in modo autonomo. Tutti i trattamenti devono essere documentati.

Art. 5b cpv. 1

¹ La formazione comprende una parte teorica e un periodo di pratica in una o in diverse aziende di cui all'articolo 198c OPAn. Il periodo di pratica si svolge in modo specifico per ogni gruppo di animali e prevede almeno quattro gruppi di animali di cui all'articolo 5d capoverso 1.

Art. 7 cpv. 2 lett. a^{bis}

² La parte pratica si svolge in modo specifico per ogni gruppo di animali sotto la supervisione di un trasportatore di animali esperto e dura:

a^{bis}. per il personale addetto al trasporto di equidi almeno due giorni lavorativi, che devono essere impiegati per gli equidi;

Art. 9 cpv. 1 lett. g, h e i

¹ La parte pratica si svolge in modo specifico per ognuno dei seguenti gruppi di animali:

g. animali da laboratorio;

h. animali selvatici; e

i. equidi.

Art. 14 cpv. 1

¹ L'obiettivo della formazione di cui all'articolo 203a OPAn è di fornire ai formatori dei detentori di animali conoscenze approfondite riguardo alle esigenze particolari degli animali e alla loro detenzione adeguata.

Art. 40 Forma e durata della formazione

La formazione si svolge sotto forma di un corso della durata di almeno tre ore o di un periodo di pratica durante almeno tre manifestazioni in un'azienda di cui all'articolo 198c OPAn, sotto la direzione di un titolare del rispettivo attestato di competenza.

Art. 51a Insegnamento online

¹ La parte teorica della formazione può essere svolta interamente tramite una piattaforma didattica, a condizione che tutti i partecipanti possano sempre essere chiaramente identificati.

² Lo svolgimento mediante altri mezzi elettronici può comprendere al massimo un quarto della parte di formazione teorica.

Art. 58 Svolgimento dell'esame

¹ Le organizzazioni di formazione di cui all'articolo 198a OPAn organizzano gli esami al termine della formazione specialistica non legata a una professione.

² I Cantoni o l'organizzazione da essi incaricata organizzano gli esami di cui all'articolo 76 capoverso 3 OPAn che permettono di ottenere l'autorizzazione a utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani.

Art. 59 cpv. 3

³ Il comitato di sorveglianza è responsabile del corretto svolgimento dell'esame in conformità al regolamento d'esame.

Art. 60 cpv. 1 e 2

¹ Gli organizzatori nominano i periti d'esame che soddisfano al minimo i requisiti di cui all'articolo 203 o 203a OPAn per le materie oggetto dell'esame.

² Per lo svolgimento dell'esame occorre designare, oltre al perito d'esame, almeno un'altra persona indipendente. Nel caso dell'esame orale, questa persona deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 203 o 203a OPAn.

Art. 62 cpv. 2

² L'organizzazione competente decide in merito all'ammissione all'esame.

Titolo dopo l'art. 67

Sezione 3: Ricorso

Art. 68

¹ Il ricorso contro un esame non superato può essere presentato entro 30 giorni.

² Gli organizzatori di formazioni specialistiche non legate a una professione designano un'istanza di ricorso.

³ L'istanza di ricorso per gli esami non superati ai sensi dell'articolo 76 capoverso 3 OPAn si basa sul diritto cantonale relativo alla procedura amministrativa. Se diversi Cantoni incaricano congiuntamente un'organizzazione di organizzare gli esami, quest'ultima designa l'istanza di ricorso.

Art. 71 cpv. 2

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset